

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 92 DEL 22-10-2013

Prot. 10958

OGGETTO: BENI EX F. FALINI. INCARICO DI CONSULENZA

IL DIRETTORE dell'Azienda

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10/01/2012;

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- ✓ l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- ✓ con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

Assunto che l'Azienda speciale:

- ✓ è proprietaria dell'immobile sito al Corso Umberto n. 255 a Montesilvano (Pe), ove è ubicata la c.d. "Casa Falini";

Letta la deliberazione del commissario straordinario n.45/2013, con la quale si è stabilito di incaricare un professionista esterno:

- ✓ che si occupi del contratto per provvedere ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 a Montesilvano e che provveda alla rimodulazione dei fitti degli immobili ex Fondazione F.Falini, secondo il corrente prezzo di mercato, attivando contestualmente in procedure per l'individuazione di eventuali nuovi affittuari;
- ✓ che curi le procedure propedeutiche all'accensione di un mutuo finalizzato al finanziamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 in Montesilvano (Pe);

Vista la disponibilità data:

dall'avvocato Marco Buonsignore, già in organico del Comune di Montesilvano presso l'Ufficio Contratti, e quindi in possesso di adeguata formazione tecnico amministrativa;

Ritenuto opportuno, sottoporre quale incarico la presente convenzione all'avvocato BUONSIGNORE, prevedendo un compenso professionale, pari ad € 5.000,00 oltre IVA e CAP per le seguenti attività:

- attività amministrative e redazione documenti propedeutici ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 a Montesilvano (Pe)
- rimodulazione dei fitti degli immobili ex Fondazione F.Falini, secondo il corrente prezzo di mercato, attivando contestualmente le procedure per l'individuazione di eventuali nuovi affittuari;
- attività amministrative e redazione documenti propedeutici all'accensione di un mutuo finalizzato al finanziamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 in Montesilvano (Pe);

Stabilito che le spese di cui al compenso del professionista di cui al punto precedente saranno recuperate dall'incasso dei fitti degli immobili richiamati;

Visto:


Il d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti e interpretazioni giurisprudenziali relative alle aziende che erogano servizi;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. di affidare all'avvocato MARCO BUONSIGNORE, il cui curriculum si allega al presente atto, l'incarico di predisporre la documentazione atta a provvedere ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 a Montesilvano ed alla rimodulazione dei fitti degli immobili ex Fondazione F.Falini, secondo il corrente prezzo di mercato, attivando contestualmente procedure per l'individuazione di eventuali nuovi affittuari e le procedure propedeutiche all'accensione di un mutuo finalizzato al finanziamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 in Montesilvano (Pe);
3. di riconoscere al professionista il compenso di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CAP;
4. di individuare le spese di cui al compenso del professionista negli incassi percepiti dai fitti degli immobili richiamati;
5. di approvare l'allegata bozza di convenzione con il professionista sopra richiamato;
6. di dare mandato all'ufficio risorse umane di sottoporre gli atti al



Il Direttore dell'Azienda



CONTRATTO DI CONSULENZA

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di ottobre, presso la Sede dell'Azienda speciale in Montesilvano (Pe),

Premesso che:

→ con determinazione dirigenziale del si è determinato di stipulare contratto di consulenza finalizzato al completamento delle incombenze tecnico-amministrative relative ai beni ex Fondazione Falini trasferiti all'Azienda speciale;

TRA

- 1) la Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano - p. IVA 01701210682;
- 2) l'Avv. MARCO BUONSIGNORE residente a Montesilvano (Pe) alla via Buoizzi n.2 cod.fisc. **BNSMRC68H18Z133M** - p.iva(in seguito anche consulente)

si stipula e conviene quanto segue

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le parti sono consapevoli che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

L'incarico si sostanzia nella esecuzione delle attività descritte in via essenziale, ma non esaustiva, qui di seguito:

- attività amministrative e redazione documenti propedeutici ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 a Montesilvano (Pe)
- rimodulazione dei fitti degli immobili ex Fondazione F.Falini, secondo il corrente prezzo di mercato, attivando contestualmente le procedure per l'individuazione di eventuali nuovi affittuari;
- attività amministrative e redazione documenti propedeutici all'accensione di un mutuo finalizzato al finanziamento delle spese di ristrutturazione dell'immobile sito al Corso Umberto 277 in Montesilvano (Pe);

ARTICOLO 3 - LUOGO DELLA ESECUZIONE

La collaborazione sarà espletata senza obbligo di presenza fissa presso la sede dell'azienda speciale. Il rapporto in questione, pertanto, deve intendersi, ad ogni effetto, di consulenza amministrativa, senza vincolo reciproco di esclusiva.

ARTICOLO 4 - TIPICTA' DELLA PRESTAZIONE

La prestazione avverrà senza impiego di mezzi organizzati e senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla società al fine di utilizzare compiutamente l'attività.

ARTICOLO 5 - MODALITA' E TERMINI DELLA PRESTAZIONE

I termini e modalità di esecuzione della prestazione sono indicati nell'allegato progetto e, comunque, dovranno essere concordati con la Società. Eventuali periodi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle attività dovranno essere concordati con la Società.

ARTICOLO 6 - DURATA

Il presente incarico decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa il Con la possibilità di proroga espressa ma con l'esclusione di rinnovazione tacita del rapporto.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

Il presente incarico non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, pertanto, l'incaricato non è parte dell'organico dell'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano.

ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il rapporto resta disciplinato dal presente contratto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni

vigenti relative al rapporto di consulenza così come disciplinato dalle leggi in materia.

ARTICOLO 9 - COMPENSO

Il compenso dell'incaricato è stabilito in complessivi € 5.000,00, oltre Iva e Cap, come per legge.

ARTICOLO 10 - ONNICOMPRESIVITA' DEL COMPENSO

L'importo suindicato deve intendersi onnicomprensivo e l'incaricato non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione.

ARTICOLO 11 - TERMINI DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il compenso pattuito sarà liquidato al completamento delle attività previste all'art. 2; La liquidazione della somma avverrà nei modi che l'incaricato comunicherà.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico s'intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita.

ARTICOLO 13 - SEGRETO

L'incaricata è obbligata al segreto in ordine all'apprendimento di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - DATI PERSONALI

L'incaricata autorizza, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il Comune all'utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 15 - MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali mutamenti legislativi o di particolari esigenze che scaturiscano in corso di rapporto.

ARTICOLO 16 - FORO

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente incarico, che non sia risolvibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

p. L'Azienda _____

L'incaricato _____

ARTICOLO 17 - CLAUSOLE

Le parti di aver letto e di approvare in modo specifico gli articoli 6 - Durata, 7 - Esclusione di rapporto di lavoro, 9 - Compenso, 10 - Onnicomprensività del compenso, 11 - Termini di pagamento del compenso, 12 Risoluzione del contratto, 13 Segreto, tuttavia si specifica che le stesse non sono della vessatorie, ma più semplicemente clausole tipiche di contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazione.

p. L'Azienda _____

L'incaricato _____